

CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 del 17/11/2023

OGGETTO: Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 del Comune di AVIGLIANO e dotazione organica in termini di spesa potenziale massima. Approvazione.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciassette**, del mese di **novembre**, alle ore **13:00**, nella sede dell'Ente sotto la presidenza del **Sindaco MECCA Giuseppe**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale in <u>modalità mista</u> – **presenza e videoconferenza** – ai sensi del <u>Regolamento Comunale</u> per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, <u>approvato con DCC n. 7 del 28.03.2022.</u>

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

	presente	assente.
MECCA GIUSEPPE - SINDACO	X	
DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO	X	
CLAPS MARIANNA - ASSESSORE	X	
D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE	X	
LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE	X	
SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE	X	
presenti	6	
assenti	0	

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Clementina Gerardi che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e <u>mediante appello nominale</u>, identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente all'applicativo attivato e attesta la partecipazione dei componenti della Giunta, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto **che** sulla presente deliberazione ha espresso *parere favorevole*:

- il **Segretario Generale** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
- il Responsabile del Settore II Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

> la legge 4 marzo 2009, n. 15, "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni";

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";

> che l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

che l'articolo 91 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

che a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi (fatta salva per gli enti virtuosi l'applicazione dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);

che secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamati i seguenti articoli del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

- l'articolo 2, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee

Vista

Premesso

fondamentali di organizzazione degli uffici:

- l'articolo 4, secondo il quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'articolo 6, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, in base al quale:
 - allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo adottate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale:
 - in sede di definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ciascuna amministrazione *indica*:
 - ❖ nei limiti consentiti dalle norme vigenti, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni normative in vigore:
 - nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui al sopra citato Decreto, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della dotazione organica medesima:
 - le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui sopra non possono assumere nuovo personale;

Visto

l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 (cd. "Decreto Reclutamento"), il quale ha introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance, denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), destinato a sostituire una serie di piani e adempimenti previsti da diverse disposizioni normative;

Visto

il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, contenente il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", entrato in vigore il 15/07/2022, il quale, all'art. 1, comma 1, prevede espressamente che gli adempimenti elencati nello stesso. tra cui anche quelli relativi al Piano dei fabbisogni ex art. 6, commi 1, 4 e 6, D.L.gs. n. 165/2001, sono soppressi per gli enti con più di 50 dipendenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piao;

Considerato che il successivo art. 1, comma 3, del medesimo D.P.R. prevede che le amministrazioni pubbliche con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel Decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. n. 80 del 2021;

Visto,

il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

Visto,

altresì, l'art. 6, comma 3, dello stesso D.M. n. 132/2022, il quale prevede che, con riferimento al *Piano triennale dei fabbisogni di personale*, **le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti** si limitano ad inserire nel Piao la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;

Rilevato

che i dipendenti del Comune di Avigliano in servizio a tempo indeterminato previsti alla data del **01/01/2024** sono pari a n. **40** (inferiore a 50) e che, quindi, in virtù della normativa sopra richiamata, questo **Ente è tenuto alla redazione del Piao in modalità semplificata**, sulla base delle regole definite nell'art. 6 del citato D.M. n. 132/2022, <u>nonché ad approvare singolarmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale</u>, <u>sulla base della normativa vigente in materia</u>;

Richiamate

le <u>linee di indirizzo</u> per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con <u>il Decreto del Dipartimento della funzione</u> pubblica 08 maggio 2018;

Dato atto

che, in ossequio all'articolo 6 del D.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario che l'ente definisca <u>il limite di spesa potenziale massima</u> nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale, <u>indicando</u> nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, <u>le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano</u>, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Visto,

altresì, il **Decreto 22/07/2022** del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14/09/2022, con il quale sono state emanate le **nuove linee di indirizzo** per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, ove è previsto il superamento del concetto di "profilo professionale" a beneficio di quello di "famiglia professionale", attraverso il quale gli enti individuano il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere);

Visto

il DM 26/06/2023, con il quale il Ministro per la Pubblica amministrazione ha definito un modello (c.d. Framework) di competenze trasversali (soft skills) per il personale non dirigenziale dei comparti Funzioni centrali e locali al fine di orientare i sistemi organizzativi delle singole amministrazioni verso modelli di competenze omogenei;

Considerati

- l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto di tutte le norme nel prosieguo dettagliate;
- l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);

Atteso

che a decorrere **dall'anno 2014** gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il **contenimento delle spese di personale** con riferimento al *valore medio del triennio precedente* alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia **2011-2012-2013** (comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014);

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L n.114/2014, tali limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

che tale **limite per il contenimento della spesa di personale**, rappresentato da detto valore medio del **triennio 2011-2013**, rimane un **limite fisso** per ciascun anno di riferimento a decorrere dall'anno 2014 (<u>fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione dell'art. 7 del successivo D.M. 17 marzo 2020);</u>

che il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, a partire dall'esercizio 2019, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo da desumere, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

che nella circolare n. 3 del 14/02/2019, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che, in materia di personale, le disposizioni normative che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della L. n. 243/2012 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono ora riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della L. n. 145/2018;

che detta circolare n. 3 del 14/02/2019 dispone che le limitazioni in materia di spesa di personale previste per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica non decadono, ma si traslano sul mancato rispetto dell'equilibrio di competenza a consuntivo;

Richiamati

l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 3 ed il **D.P.C.M. 17/04/2020**, recante il nuovo regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, che:

- consente, <u>con decorrenza 20 aprile 2020</u>, di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, <u>in alcuni casi in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006</u>;
- a tal fine, in base alla fascia demografica di appartenenza, la norma prevede l'assegnazione dei Comuni all'interno di tre valori soglia di virtuosità finanziaria;
- ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020,
 - ❖ <u>i soli enti "virtuosi"</u>, ossia il cui valore soglia è uguale o inferiore al primo valore soglia di virtuosità in base alla propria fascia demografica, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006,
 - fino al 31 dicembre 2024 possono assumere personale a tempo indeterminato incrementando annualmente la spesa del personale registrata nell'anno 2018 (in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1,
 - possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1 dello stesso D.M.;
 - gli enti meno virtuosi, invece, possono utilizzare i resti assunzionali derivanti da anni precedenti solamente nei limiti della capacità assunzionale derivante dal nuovo calcolo;

Atteso

che il <u>limite di **spesa** teorica **potenziale massima**, nell'ambito del tetto consentito dalla <u>legge, previsto nell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006</u> (media spese di personale</u>

sostenute negli anni 2011/2013), è attualmente rappresentato, per i Comuni, dal <u>valore finanziario della spesa del personale in servizio</u>, cui va <u>aggiunta</u> la <u>spesa prevista per le assunzioni e consentita dalla vigente normativa sulla capacità assunzionale</u>, quest'ultima <u>data prioritariamente</u> dal <u>valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e al DM 17.03.2020</u>, eventualmente integrato <u>dal limite del turn over</u>;

Richiamati <u>integralmente</u> i contenuti

- della <u>determinazione</u> del Responsabile del Settore II <u>N. 188 del 16.11.2023</u> elaborata sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020-2022 (*rendiconto anno 2022*; *approvato con DCC n.12 del 18.05.2023*), con la quale:
 - ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 è stato dato atto del valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Avigliano, pari al 25,58%;
 - è stato determinato, entro la soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020, il valore di incremento della spesa di personale, nell'ambito del valore annuo percentuale di cui alla tabella 2 e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come previsto dall'art. 5 del DM stesso e, conseguentemente, è stato quantificato il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato derivante dalle capacità assunzionali;
 - è stato confermato che il Comune di Avigliano si colloca nella fascia dei comuni virtuosi che <u>può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima</u> prevista dalla <u>tabella 1</u> del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, <u>entro il valore</u> di cui alla <u>tabella 2</u> del DM, applicato <u>nei limiti del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come previsto dall'art. 5 del DM stesso e, conseguentemente, è stato quantificato il **limite di spesa massima consentita per personale a tempo indeterminato** derivante dalle capacità assunzionali;</u>
 - è stata verificata la coerenza del programma assunzionale con il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media triennio 2011-2013 (fatta salva per gli enti virtuosi l'applicazione dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);
 - è stata quantificato il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28;

Preso atto

del <u>parere</u> espresso dal <u>Ministero dell'Economia e delle Finanze</u> in data <u>15 gennaio</u> **2021** (prot. n. 12454) che, <u>a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019</u>, chiarisce, tuttavia, quanto segue: "l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massini previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.";

Considerato che

sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e nei limiti del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, l'incremento della spesa di personale consentito a questo civico Ente nell'anno 2024 è pari a 240.465,35 euro (A);

- in base al calcolo delle <u>facoltà assunzionali residue</u>, derivanti dalle cessazioni verificatesi nel Comune di Avigliano <u>nei cinque anni antecedenti al 2020</u> («**resti**» assunzionali inutilizzati per il <u>quinquennio 2016-2020</u> e derivanti dalle **cessazioni** <u>intervenute</u> negli esercizi 2015-2016-2017-2018-2019), questo ente ha a disposizione <u>73.617.04</u> euro (B);
- in applicazione dell'art. 5, comma 2 del DM 17.03.2020 e sulla base del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454), dal confronto tra i due valori (A e B) risulta più favorevole per il Comune di Avigliano utilizzare gli spazi previsti dalle regole sulle capacità assunzionali derivante, in particolare, dall'incremento percentuale di cui alla tabella 2 del D. 17.03.2020, applicato nei limiti del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1: pari a 240.465,35 euro (A);

Preso atto che a partire dall'anno 2025:

- termina il periodo transitorio previsto dal D.M. 17 marzo 2020 che, al comma 1 dell'art. 5, stabilisce che fino al 2024 i comuni c.d. "virtuosi", che presentano un rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti al di sotto del valore soglia della tabella 1, riportata al precedente art. 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del medesimo decreto;
- i comuni virtuosi dovranno, dunque, fare riferimento unicamente alla soglia principale, ovvero quella determinata dalle percentuali di cui alla Tabella 1 del DM 17 marzo 2020;

Atteso che:

- l'art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 2019/2021 Funzioni locali, in esecuzione del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, prevede che, a decorrere dal 2022, le progressioni verticali del personale non dirigente effettuate, in sede di prima applicazione del CCNL (e quindi fino a tutto il 2025), derogando al titolo di studio, sono finanziate anche con le risorse determinate nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 relativo a tale personale (oltre oneri e IRAP);
- pertanto, sarà possibile utilizzare tale incremento massimo fino al 2025 e successivamente si consoliderà solo la quota utilizzata, necessaria per finanziare le progressioni effettuate.
- gli enti che non utilizzeranno (in tutto o in parte) tale quota fino al 2025, non potranno utilizzarla negli anni successivi, mentre gli enti che, fino a tutto il 2023, hanno utilizzato solo una parte di tali risorse, nel 2024 e 2025 potranno utilizzare la quota residua dello 0,55%;
- gli enti che non intendono effettuare le progressioni in questione non dovranno stanziare tali risorse nel bilancio 2024/2026;
- tali risorse sono escluse dai limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge
 n. 296/2006 (spesa complessiva del personale);

Visto

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126) che dispone: "3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale,

ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Atteso

che, alla luce del quadro normativo illustrato, risulta possibile poter programmare le assunzioni di personale nel triennio 2024/2026 in relazione alla capacità assunzionale di cui al valore soglia e nei limiti degli incrementi percentuali derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 (cfr. determinazione del Responsabile del Settore II – *Finanziario* N. 188 del 16.11.2023);

Considerato che per effetto della Legge n. 56 del 19/06/2019, viene previsto:

- (art. 3 comma 8), nel triennio 2019-2021: le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 (Enti Locali compresi) e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo: gli effetti di detta sospensione sono stati prorogati fino al 31/12/2024 (D.L. n. 80/2021);
- ♦ (art. 3 comma 9, lett. a) e b)): nell'ambito delle misure inerenti la gestione del personale in disponibilità e delle procedure di mobilità obbligatoria (artt. 34 e 34bis del D.lgs. n. 165/2001), i tempi di attesa da parte delle amministrazioni, prima di procedere all'avvio della procedura concorsuale, vengono ridotti a venti giorni (comma modificato dall'art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 56 del 2019, poi dall'art. 3, comma 3ter, legge n. 79 del 2022);

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 1, commi 145-149 della Legge n. 160/2019, cd. Legge di bilancio per l'anno 2020 consente, entro i termini di validità delle stesse, di utilizzare le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato (anche quelle approvate dopo il 1° gennaio 2019, sia proprie che di altri Enti) per l'assunzione sia dei vincitori che degli idonei, soprattutto al fine di garantire la copertura dei posti in organico nelle ipotesi in cui si manifestassero ulteriori esigenze assunzionali non inizialmente previste (ad esempio per l'incremento del numero di pensionamenti/cessazioni rispetto al momento dell'indizione della procedura);

> che l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, cd. Millegroroghe per l'anno 2020, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha, inoltre, riconosciuto agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie a tempo indeterminato ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione <u>del concorso</u> (sia da parte della stessa amministrazione che da altri enti);

Richiamato

l'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 135/2018 che, in deroga all'articolo 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, consente agli enti privi di dirigenza l'aumento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto Funzione locali del 21 maggio 2018 e l'eventuale maggiore valore delle stesse retribuzioni successivamente stabilito dagli enti in base all'articolo 15, commi 2 e 3, dello stesso contratto, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. In tal caso la capacità assunzionale dell'ente viene ridotta del corrispondente valore finanziario riferito all'incremento del trattamento accessorio attribuito ai titolari di posizione organizzativa (oggi funzionari dell'elevata qualificazione);

Atteso

che le disposizioni concernenti le nuove regole assunzionali non hanno comportato l'abrogazione delle norme di favore (art. 11 bis del d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019) che consentono di non considerare nel limite del trattamento accessorio gli aumenti delle indennità di "risultato" e di "posizione" di cui all'art. 15 del CCNL del personale degli EE.LL. e che tali aumenti sono computati nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell'ente (*Corte conti Lombardia delib. n. 210/2019 - Corte conti Veneto delib. 104/Par/2020 - Corte dei Conti Campania delib. 97/2020/PAR*);

Appurato

dunque, che questo civico Ente è tenuto, nel rispetto della disciplina vincolistica imposta dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, a vigilare sulla dinamica della spesa del personale, stimandone l'impatto sui futuri bilanci, assicurando, in ogni caso, il rispetto del tetto della spesa del personale affinché, per ciascun anno di riferimento, non superi il corrispondente ammontare di detto valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali ed alle altre voci specificamente previste dalle disposizioni in materia;

Atteso,

inoltre, che costituiscono spese di personale <u>anche</u> quelle sostenute per i rapporti di (rectius) <u>lavoro autonomo, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110</u> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis);

Richiamato

in proposito l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che prevede per gli Enti locali l'obbligo di rispettare un tetto di spesa onnicomprensivo relativo alle svariate tipologie di lavoro flessibile (tempo determinato, incarichi di collaborazione ecc.) parametrato alla spesa sostenuta nel 2009 per le suddette tipologie di lavoro flessibile;

Evidenziato

che il **tetto di spesa** del costo sostenuto da questa Amministrazione nel 2009 per le varie **tipologie di lavoro flessibile** prese in considerazione dall'**art. 9, co. 28,** del **D.L. 78/2010,** afferenti a funzioni non sottoposte a deroga, è pari a **174.726,53** euro;

Ricordato,

altresì, che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, c.d. "Decreto Legge Enti Locali", convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, al comma 1-quater prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione (ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000), non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati, in particolare, dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamati

- l'art. 23 del Dlgs 81/2015 (cd Jobs act), il quale dispone che il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore;
- l'art. 7 comma 4 lett. n) CCNL 16.11.2022, il quale dispone che il <u>numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna Area di inquadramento professionale e dell'ulteriore contingente elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa;</u>

Atteso

che il quadro normativo, sopra delineato, rende indispensabile un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli esistenti, che puntino a mantenere un efficiente livello dei servizi offerti ai cittadini;

Dato atto che

- –il Comune di AVIGLIANO è Ente pubblico soggetto ai **vincoli di spesa del personale** di cui **all'articolo 1, comma 557**, della cd. *Legge Finanziaria 2007* (L. 27/12/2006, n. 296) e s.m.i.;
- –il Comune di AVIGLIANO risulta avere nell'anno 2023 un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti / popolazione per classe demografica definito dal DM 18 novembre 2020, che per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti prevede un rapporto medio di **1 dipendente** per ogni **166 abitanti**: tale dato determina per il **Comune di AVIGLIANO**, che al 31/12/2023 conta n. **10.723 abitanti**, una quota teorica di dipendenti pari a circa n. 66 unità, contro gli effettivi dipendenti in servizio a tempo indeterminato previsti alla data del 01.01.2024, pari a n. 40 unità;

Ravvisata

la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il **periodo 2024/2026**, in considerazione delle esigenze organizzative indicate in premessa, legate all'attivazione degli obiettivi di gestione, garantendone la coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il vigente quadro normativo, sopraccitato;

Considerato che

- l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama quale principio guida del PTFP, il principio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane;
- l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni;
- l'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- con DGC n. 40 del 30.03.2023, previo confronto con le 00.SS. nella seduta a verbale del 27.03.2023:
 - sono stati individuati ed approvati con decorrenza 1° aprile 2023 i nuovi profili professionali del Comune di Avigliano, definiti sulla base della Tabella B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022 e dell'Allegato A-DECLARATORIE al CCNL 16 novembre 2022;
 - è stata approvata la <u>tabella di corrispondenza tra i precedenti profili professionali</u> in vigore nel Comune di Avigliano e i <u>nuovi profili professionali</u> individuati con la suddetta DGC n.40/2023;
- la distribuzione di tali profili viene rappresentata nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Avigliano, intesa come dotazione organica in termini di potenziale massimo tetto di spesa;
- il <u>limite di spesa teorica potenziale massima</u>, entro il tetto di spesa consentito dalla legge (dato per il Comune di AVIGLIANO dalla media delle spese di personale sostenute negli anni 2011/2013), è rappresentato dal:
 - a) valore finanziario della spesa del personale in servizio, +
 - b) spesa derivante dalla capacità assunzionale consentita dalla normativa vigente, data prioritariamente dal valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e al DM 17.03.2020, eventualmente integrato dal limite del turn over applicabile all'ente:
- gli enti locali, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti e dei previsti tetti di spesa, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri finanziari in chiave dinamica, devono necessariamente rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di

fabbisogno del personale (Ptfp), nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;

Visto

- il **D.L. n. 80/2021**, contenente "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (cd. "**Decreto Reclutamento P.A.**"), convertito con modificazioni nella **legge n. 113 del 6/08/2021**, in vigore dall'8/8/2021, che prevede:
- modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 1);
- in particolare, per le ASSUNZIONI finalizzate all'attuazione del PNRR:
 - possibilità per le PA interessate di prevedere nei quadri economici assunzioni a tempo determinato, con oneri che vanno al di fuori del tetto alla spesa per le assunzioni flessibili;
 - contratti di durata collegata al progetto, anche eccedenti 36 mesi e non oltre il 31.12.2026:
 - bandi in formato aperto e da inserire nel portale del reclutamento, con lo svolgimento di procedure semplificate e possibilità di dare corso allo scorrimento di graduatorie a tempo determinato;
 - disapplicazione degli artt. 34, comma 6, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (comma 14-bis), relativi all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria (prevista per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, ai sensi del citato art. 34, comma 6);
- proroga fino al 31/12/2024 della possibilità, precedentemente prevista per il triennio 2019/2021, di effettuare procedure concorsuali, nonché le conseguenti assunzioni, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 (comma 14-ter; art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019);
- rispetto alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale), disapplicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (previsto dall'art. 9, comma 1-quinques, del D.L. n. 113/2016), per gli enti che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e che non inviano, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, i relativi dati alla BDAP;
- conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (art. 9);
- specifica disciplina del nulla-osta per i processi di mobilità in uscita negli Enti locali;

Atteso in particolare che

- a) il **Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, detta disposizioni su semplificazioni e governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- b) il **Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,** convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce all'art.1 le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti;
- c) il **Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito dalla legge del 29 dicembre 2021, n. 233, ha introdotto importanti previsioni volte al **rafforzamento**

degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti al medesimo PNRR:

- **d)** detta legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione **del D.L. n. 152/2021**, ha previsto, in particolare, specifiche <u>misure agevolative</u> (comma 18-bis dell'<u>art.9</u> e commi da 1 a 5 dell'<u>art. 31-bis</u>) per le assunzioni di personale a tempo determinato con qualifica *non* dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, <u>al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR</u> da parte dei Comuni, suddivise in:
 - <u>assunzioni a tempo determinato</u> da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti dal PNRR, con fondi <u>a carico delle risorse PNRR</u> (art. 9, comma 18bis, D.L. n. 152/2021, come convertito in legge);
 - assunzioni a tempo determinato per la realizzazione degli interventi previsti dal PNNR con fondi a carico dei bilanci degli Enti Locali (art. 31-bis, commi da 1 a 5, D.L. 152/2021, come convertito in legge) con le seguenti peculiarità e la previsione di specifiche norme derogatorie ai vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo determinato:
 - contratti a tempo determinato per personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque <u>non oltre</u> il 31 dicembre 2026
 - disapplicazione del limite al lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
 - irrilevanza ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e conseguente ininfluenza sulla capacità assunzionale a tempo indeterminato (anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali);
 - irrilevanza ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);
 - rispetto del limite della spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al DL 152/21 e asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio: il Comune di Avigliano presenta i parametri di sostenibilità finanziaria prescritti dal suddetto meccanismo, come evidenziato nel prospetto All.2b), unito alla presente deliberazione;
- e) la Circolare N.4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato individua modalità, condizioni e criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi da rendicontare a carico del PNRR, possono imputare nel quadro economico di ciascun progetto i costi per il fabbisogno di personale necessario alla relativa attuazione;

Considerato che, nella direzione tracciata dal suindicato quadro normativo,

con DGC n. 11 del 08.02.2022 sono state approvate specifiche misure Organizzative per l'attuazione degli Obiettivi e degli investimenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) cui si candiderà il Comune di Avigliano ed è stato costituito apposito Gruppo di lavoro, intersettoriale e trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale, da destinare all'attuazione delle misure e all'utilizzo delle risorse contenute e stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

con il compito di supportare e gestire le procedure complesse legate al Piano medesimo e con il fine di accelerare l'attuazione dei progetti e degli investimenti da esso finanziati;

Atteso altresì che

- a) al fine di potere gestire in modo rapido ed efficiente le risorse per l'attuazione del PNRR, l'articolo 3-bis del suddetto D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha disciplinato uno strumento strategico attraverso il quale le pubbliche amministrazioni locali possono effettuare, esclusivamente in modo aggregato, selezioni concorsuali finalizzate a costituire un elenco di idonei al quale, successivamente, attingere attraverso un semplice interpello tra gli iscritti, per effettuare, tra gli altri, assunzioni funzionali al PNRR:
- b) attraverso le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del D.L. 80/2021 è possibile assumere sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti a tempo determinato, in linea, altresì, con le previsioni di cui all'articolo 31-bis del D.L. 152/2021, in ordine all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;
- c) tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR;
- Letto e richiamato il Regolamento comunale di disciplina delle procedure concorsuali e delle prove pubbliche selettive del Comune di AVIGLIANO, approvato con DGC n. 19 del 03.03.2021, modificato con DGC n. 46 del 20.04.2021 allo scopo di recepire la disposizione normativa di cui al citato art. 10 del **D.L. n. 44/2021** e con *DGC n.32 del 04.04.2022* allo scopo di recepire la disposizione normativa di cui al citato art. 3 bis del **D.L. n. 80/2021**;
- Vista la DGC n. 33 del 04.04.2022, con la quale il Comune di Avigliano ha aderito all'ACCORDO promosso dal Servizio AsmeLab per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n.113/2021;

che l'articolo 1 della legge 178/2020, cd. legge di bilancio per l'anno 2021: Atteso

- commi da 797 a 802: hanno previsto il riconoscimento di specifici contributi statali finalizzati al potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, nell'ottica del raggiungimento di:
 - un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della L. n. 328/2000;
 - un ulteriore obiettivo di servizio costituito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, sempre in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della L. n. 328/2000;

il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 contenente Disposizioni urgenti in materia di termini Visto legislativi (cd. Decreto "Milleproroghe"), convertito in Legge 24/02/2023, n. 14 che all'art. 1, comma 19, al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'art. 1, comma 200, della L. n. 205/2017 (ossia garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni), prevede la possibilità di stabilizzare il personale con profilo di assistente sociale, prorogando al 31/12/2023 il termine di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede

all'assunzione, o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

Visto

- il **Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44** contenente *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, che introduce un'ulteriore ipotesi di stabilizzazione e <u>all'art. 3, comma 5</u>:
- prevede la facoltà per gli Enti territoriali di procedere <u>fino al 31 dicembre 2026</u>, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla <u>stabilizzazione</u>, nella qualifica ricoperta, <u>del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio</u>, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- dispone che il personale stabilizzabile deve essere stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che contempla, altresì, i profili professionali ai quali è possibile accedere col titolo di studio della sola scuola dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987) e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Visti

- il D.L. 24/02/2023 n. 13 (cd. Decreto PNRR3) convertito in L. 21/04/2023 n. 41, concernente l'utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA;
- il DPR 16 giugno 2023, n. 82, Regolamento recante modifiche al Dpr 487/1994, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D.L. 22/06/2023 n. 75/2023, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112, che modifica ulteriormente l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, elevando fino a 25.000 la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (cd. "scavalco d'eccedenza");

Dato atto

che il Comune di AVIGLIANO ha dato attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale **dell'anno 2021**, provvedendo all'assunzione delle seguenti unità di personale, a conclusione delle relative procedure assunzionali / concorsuali:

- 1. **N. 1 unità** nel profilo di **Funzionario contabile** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore
- 2. **N. 4 unità** nel profilo di **Istruttore di Polizia Locale** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore
- 3. **N. 4 unità** nel profilo di **Istruttore amministrativo** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore

che il Comune di AVIGLIANO ha dato attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale **dell'anno 2022**, provvedendo all'assunzione delle seguenti unità di personale, a conclusione delle relative procedure assunzionali / concorsuali:

- 4. **N.2 unità** nel profilo di **Istruttore amministrativo** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore
- 5. **N.2 unità** nel profilo di **Istruttore tecnico (geometra)** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore
- 6. **N.1 unità** nel profilo di **Funzionario di Polizia locale** del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 36 ore

che il Comune di AVIGLIANO ha dato attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale dell'anno 2023, provvedendo alla predisposizione delle seguenti procedure assunzionali:

- 7. N.1 unità nel profilo di Funzionario Assistente sociale del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 – 36 ore (stabilizzazione conclusa)
- 8. N.1 unità nel profilo di Operatore esecutivo del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 - 36 ore (procedura di avvio a selezione - ARLAB - in itinere)
- 9. N.1 unità nel profilo di Operatore servizi tecnico-manutentivo del nuovo sistema di Classificazione Professionale CCNL 2019/2021 – 36 ore (stabilizzazione in itinere);

Valutate

le esigenze di questo civico Ente, riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economicofinanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle unità organizzative cui sono preposti e/o assegnati, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato,

dunque, ai fini della determinazione della nuova dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, che è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale (DGC n. 130 del 17.11.2023), dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero:

Ritenuto,

pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di dover aggiornare il PTFP e la conseguente dotazione organica in termini di spesa potenziale massima;

Considerato che le assunzioni di personale, allo stato dell'attuale normativa in materia, sono soggette ai **seguenti vincoli** di legge:

- 1) rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio (fino all'anno 2018) ovvero, a decorrere dall'anno 2019, rispetto e mantenimento dell'equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- 2) rispetto del tetto alla spesa del personale (rappresentato per gli enti soggetti al patto dalla media del triennio 2011-2013) nell'anno precedente, nonché nel corso dell'anno di competenza;
- 3) approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (articolo 9, comma 1-quinquies Dl 113/2016) e trasmissione delle relative informazioni alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- 4) attivazione della **piattaforma di certificazione dei crediti** (art. 27 comma 9 del DL 66/2017);
- 5) avere **specifica capacità assunzionale**, nella misura prevista dalla legge;
- 6) avere effettuato la verifica dell'eccedenza e/o sovrannumero del personale;
- 7) avere **rideterminato la dotazione organica** nel corso del triennio precedente;
- 8) avere adottato il programma annuale e triennale per il fabbisogno del personale;
- 9) avere adottato il **Piano della** *Performance*/**Peg/Piano degli Obiettivi**;
- 10) avere adottato il **piano triennale delle azioni positive** in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);

Atteso

che <u>non rappresenta più condizione</u> per l'attuazione della politica assunzionale:

- il rispetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- il rispetto dell'indice della spesa di personale sulla spesa corrente (abrogato dall'articolo 16, comma 1 del Dl 113/2016);

• la previa verifica circa l'esistenza di graduatorie valide di vincitori e di idonei da immettere in servizio per il medesimo profilo oggetto delle assunzioni programmate;

Verificato che

- questo **Comune** è in regola con le norme sul collocamento obbligatorio (art. 6 L. 113/1985, art. 1 L. 407/1998, art. 1 L. 302/1990, art. 3 e art. 18 L. 68/1999) e con il rispetto delle quote di riserva previste dalla L.68/1999;
- alla luce del vigente quadro normativo in materia di assunzioni di personale, sopra illustrato ed in relazione alla capacità assunzionale di cui questo Ente dispone, occorre approvare il programma delle assunzioni per il triennio 2024/2026 (piano occupazionale annualità 2024);
- in particolare, fermo restando il rigoroso rispetto delle norme in materia di spesa, reclutamento e vincoli all'assunzione del personale, <u>con riferimento al triennio</u> <u>2024/2026</u> risulta possibile programmare le assunzioni indicate nell'Allegato N. 1 alla presente deliberazione;
- questo Ente negli ultimi 5 anni non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dai dati dell'ultimo Conto Consuntivo non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Ribadito

il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Vista

la **sentenza n. 7/2022** delle <u>Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale</u>, ove viene precisato che in assenza dell'asseverazione da parte dell'organo di revisione circa la sostenibilità «in concreto» dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e, dunque, la coerenza tra il programmazione triennale dei fabbisogni e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, si applica il regime del turn over al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente di cui all'articolo 3, comma 5 e seguenti del Dl 90/2014 e il limite sulla «spesa complessiva» di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006 e non quello più favorevole previsto dall'articolo 33 del Dl 34/2019;

Visto

il **verbale N. 26** rilasciato in data **16/11/2023**, in atti, con cui l'**Organo di revisione**:

- ha verificato la coerenza del programma triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con il principio di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater, della legge 296/2006, che prevede il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 (fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione della deroga di cui all'art.7 del D.M. 17 marzo 2020);
- ha accertato la corretta quantificazione del valore soglia di riferimento sulla base di principi e criteri di omogeneità;
- ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e, dunque, la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, sia a tempo indeterminato che, eventualmente e in ragione delle esigenze straordinarie legate all'attuazione degli obiettivi e degli interventi finanziati dal PNRR, a tempo determinato;

Visti

i CCNL del comparto Funzioni Locali;

Vista la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata in

GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43;

Dato atto che del presente atto viene data informativa alle 00.SS.;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di

Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

Richiamato il Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre

procedure di assunzione del Comune di Avigliano, approvato con DGC n.19 del

03.03.2021, modificato con DGC n.46 del 20.04.2021 e con DGC n.32 del 04.04.2022;

Visto lo Statuto Comunale;

CON *votazione unanime, resa nelle forme di legge*

DELIBERA

1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- **2-DI PRENDERE ATTO** della **determinazione** del Responsabile del Settore II **N. 188 del 16.11.2023** ad oggetto "Verifica del limite di spesa massimo per il personale (D.M. 17 marzo 2020) ai fini del Bilancio di previsione 2024-2026 e della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", elaborata sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020-2022 (rif. rendiconto anno 2022 approvato con DCC n.12 del 18.05.), con la quale sono stati rilevati i valori di seguito riportati:
 - ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il <u>valore della soglia</u> percentuale applicabile al Comune di Avigliano per determinare le spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato <u>nell'anno 2024</u>, è pari al **25,58%**;
 - SPESA MASSIMA consentita per personale a TEMPO INDETERMINATO anno 2024 = euro 2.044.729.86
 - SPESA PER IL PERSONALE a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2024 = euro 1.804.264,51
 - MARGINE di spesa PER NUOVE ASSUNZIONI disponibile nell'anno 2024 = euro 240.465,35 [euro 2.044.729,86 (spesa massima consentita) euro 1.804.264,51 (spesa personale in servizio al termine dell'anno 2023)].
 - componenti assoggettate al limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co.557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 = euro <u>1.886.126,76</u>;
 - ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPCM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - limite di <u>spesa</u> per <u>personale</u> assunto con <u>forme flessibili di lavoro</u> *ex* art. 9, c. 28, D.L.
 31 maggio 2010, n. 28 = euro <u>174.726,53</u> (= <u>spesa anno 2009</u>).

<u>3-DI APPROVARE</u> il **Piano dei fabbisogni di personale (**PTFP) per il **triennio 2024/2026**, in conformità al DM 17.03.2020 e la **Dotazione Organica** del **Comune di AVIGLIANO** redatta

in termini si <u>spesa potenziale massima</u>, come da **Allegato N.1**, unito alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, composto da:

❖ Allegato N.1:

- Premessa
- All.1a)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026- <u>Dotazione</u> organica in termini di <u>Spesa Potenziale Massima</u>
- All.1b)- Programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026- <u>Riepilogo</u> <u>PROFILI da assumere e PROCEDURE di reclutamento</u>
- All.1c)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026- <u>Costo</u> assunzioni su base annua.

Allegato N.2

- All.2a)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026- <u>Assunzioni flessibili</u>
- All.2b)-Prospetto parametri di sostenibilità finanziaria per assunzioni straordinarie a tempo determinato PNRR con risorse proprie

Allegato N.3

Assegnazione del Personale ai Settori Comunali.

4-DI DARE ATTO dei valori di spesa di personale indicati nell'ALLEGATO N.1, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5-DI DARE ATTO che

- con DGC n. 40 del 30.03.2023, previo confronto con le OO.SS. nella seduta a verbale del 27.03.2023.
 - sono stati individuati ed approvati con decorrenza 1º aprile 2023 i nuovi profili professionali del Comune di Avigliano, definiti sulla base della Tabella B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022 e dell'Allegato A-DECLARATORIE al CCNL 16 novembre 2022;
 - è stata approvata la <u>tabella di corrispondenza tra i precedenti profili professionali</u> in vigore nel Comune di Avigliano e i <u>nuovi profili professionali</u> individuati con la suddetta DGC n.40/2023;
- la distribuzione di tali profili viene rappresentata nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Avigliano, intesa come dotazione organica in termini di potenziale massimo tetto di spesa
- la spesa derivante dall'attuazione del Piano triennale 2024/2026 dei fabbisogni di personale (PTFP), risulta coerente con i limiti alla spesa di personale imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale ed in termini di spesa potenziale massima, nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite a legislazione vigente e nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica di cui alle norme in vigore, richiamate in premessa;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 del Comune di Avigliano è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, in relazione alla soglia di virtuosità ed agli incrementi di spesa percentuali consentiti;
- il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- sulla base dei fabbisogni rappresentati dai Responsabili Apicali di Settore, delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale e di un'attenta valutazione compiuta dagli organi competenti, il presente PTFP è stato predisposto dal Segretario Generale dell'Ente, nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio alle norme in materia di reclutamento del

personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e alle disposizioni normative in vigore, a seguito di attenta valutazione:

- degli obiettivi programmatici espressi dall'amministrazione comunale;
- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione della P.A., anche in ordine alla scelta dei profili da assumere e delle procedure da porre in essere;
- dei vincoli cogenti in materia di spesa ed assunzioni di personale;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 approvato con il presente atto viene trasmesso ai soggetti sindacali come da vigente CCNL;
- la stesura della presente deliberazione e degli allegati è stata curata dal Segretario Generale dell'Ente.
- 6-DI DISPORRE con il presente atto che le assunzioni previste nel piano occupazionale 2024/2026, di cui all'unito e aggiornato Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), siano direttamente attivate dai competenti Uffici comunali, all'uopo demandando al Responsabile del Settore II *Personale*, con il supporto del Segretario Generale, l'avvio delle procedure stabilite negli allegati uniti presente deliberazione.
- **7-DI AUTORIZZARE** per il **triennio 2024/2026** l'avvio delle procedure assunzionali ivi previste.
- **8-DI PRECISARE che** le assunzioni programmate potranno realizzarsi unicamente qualora siano tutte presenti le sotto indicate condizioni:
 - rimanga immutato l'attuale assetto normativo e/o l'eventuale modifica dello stesso risulti compatibile con le assunzioni programmate;
 - fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, ove imposto dalle disposizioni vigenti al momento dell'attivazione della procedura di assunzione;
 - contestuale rispetto di tutti i vincoli di legge indicati nel presente atto e di qualsivoglia ulteriore vincolo imposto dalle disposizioni vigenti al momento dell'attivazione della procedura di assunzione;

che le assunzioni programmate verranno finanziate come previsto all'interno del suddetto PTFP – Allagato N.1.

- **9-DI DARE ATTO che** questo Comune è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999.
- 10-DI DARE ATTO che nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2024/2026 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno.

11-DI AUTORIZZARE per il **triennio 2024-2026**:

a) <u>le assunzioni flessibili e le assunzioni a tempo determinato</u> (scavalco d'eccedenza, scavalco condiviso, assunzioni ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e simili), che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i., dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile:

- b) in attuazione del DL n. 152/2021 e con le modalità stabilite dalla Circolare N.4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato, le assunzioni flessibili e le assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per il rafforzamento degli organici dei Settori comunali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi e degli investimenti previsti e finanziati dal PNRR, all'interno del Gruppo di lavoro, intersettoriale e trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale, costituito con DGC n. 11 del 08.02.2022; in particolare:
 - <u>assunzioni a tempo determinato</u> con fondi <u>a carico delle risorse PNRR</u> (art. 9, comma 18-bis, D.L. n. 152/2021, come convertito in legge e circolare RGS n.4/2022);
 - assunzioni a tempo determinato con fondi a carico del bilancio comunale (art. 31-bis, commi da 1 a 5, D.L. 152/2021, come convertito in legge), sostenute da specifiche deroghe ai vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, purché nel limite della spesa aggiuntiva prevista dalla norma, i cui parametri di sostenibilità finanziaria sono evidenziati nel prospetto All.2b), unito alla presente deliberazione;
 - conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui alle iniziative finanziate dallo Stato "Professionisti al SUD" e "Concorso Coesione SUD" per il reclutamento di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da destinare agli Enti locali per l'attuazione del PNRR e della politica di coesione;
- c) le possibili assunzioni <u>eterofinanziate</u> che saranno autorizzate dall'apposito Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione *Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027* Priorità 1, Azione 1.1.2. assunzione di personale a tempo indeterminato presso i beneficiari della misura;
- d) le possibili assunzioni di personale dagli elenchi di idonei di cui all'articolo 3 bis del D.L.
 n. 80/2021, convertito in legge n.113/2021, per la formazione dei quali l'ente abbia aderito ad apposito accordo (DGC n. 33 del 4 aprile 2022).
- **12-DI PRECISARE che** la presente programmazione triennale potrà essere rivista e/o aggiornata in relazione:
 - a nuove e diverse esigenze strutturali ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
 - ad eventuale necessità di dover effettuare assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto, altresì, della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
- **13-DI DEMANDARE** al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore II gli adempimenti di rispettiva competenza, necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- **14-DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, **entro trenta (30) giorni dalla sua adozione**, tramite il portale SICO (https://www.sico.tesoro.it//Sico/) e con file in formato pdf (Circ. RGS n. 18/2018), tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- <u>15-DI PUBBLICARE</u> il presente Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2024-2026 in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

16-DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- al Segretario Generale
- al Responsabile del Settore II per gli adempimenti consequenziali;
- a tutti i Responsabili Apicale di Settore.

17-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO per il triennio 2024/2026 (TETTO spesa del personale 2011 – 2013 – art. 1, c. 557, L. 27/12/2006, n. 296 = 1.886.126,76 euro al netto delle componenti escluse – 2.272.917,35 al lordo delle componenti escluse)

VOCI DI SPESA del PERSONALE - Anno 2024	EURO
SPESA MASSIMA consentita per personale a TEMPO INDETERMINATO - anno 2024 (cfr. dt. N. 188 del 16.11.2023) =	+ 2.044.729,86
Spesa del personale (tempo indeterminato) IN SERVIZIO previsto al 1º gennaio 2024 =	- <u>1.804.264,51</u>
MARGINE di spesa PER NUOVE ASSUNZIONI disponibile nell'anno 2024 = [euro 2.044.729,86 (spesa massima consentita) – euro 1.804.264,51 (spesa personale in servizio al termine dell'anno 2023)]	= <u>240.465,35</u>

Valori previsioni espressi su base annua					
<u>Valore complessivo CESSAZIONI anno 2024</u>	- 73.764,14				
Spesa EFFETTIVA prevista per NUOVE ASSUNZIONI a tempo INDETERMINATO ANNO 2024	+ 150.037,76				
TOTALE spesa di personale (tempo INDETERMINATO) prevista per l'ANNO 2024	= <u>1.880.538,13</u>				
Spesa per <u>assunzioni flessibili</u> prevista per l' <u>ANNO 2024</u>	+ 66.267,83				
TOTALE spesa di personale (tempo indeterminato + assunzioni flessibili) prevista per l'ANNO 2024	1.946.805,96				

Valori previsioni espressi sulla base delle rispettive decorrenze					
<u>Valore complessivo CESSAZIONI anno 2024</u>	- 63.095,35				
Spesa EFFETTIVA prevista per NUOVE ASSUNZIONI a tempo INDETERMINATO ANNO 2024	+119.811,23				
TOTALE spesa di personale (tempo INDETERMINATO) prevista per l'ANNO 2024	= <u>1.860.980,39</u>				
Spesa per <u>assunzioni flessibili</u> prevista per l' <u>ANNO 2024</u>	+ 66.267,83				
TOTALE spesa di personale (tempo indeterminato + assunzioni flessibili) prevista per l'ANNO 2024	1.927.248,22				

	<u>1.886.126,76</u>
	al <u>netto</u> delle componenti
TETTO spesa del personale 2011 – 2013 (art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296)	escluse
	<u>2.272.917,35</u>
	al <u>lordo</u> delle componenti
	escluse

All.1a)-Programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 - <u>Dotazione organica (Spesa Potenziale massima</u>)

Area	rea F. T. P. T. Profilo professionale				da coprire a t DETERMINAT		Posti coperti T.I.
			T. P. T.	2024	2025	2026	F
	36		Segretario Generale (Fascia A)				1
6.	36		Funzionario amministrativo				2
ed E.Q.	36		Funzionario amministrativo	1			
i ec	36		Funzionario Psicologo				1
Funzionari	36		Funzionario Assistente sociale				1
ion	36		Funzionario contabile				1
zu	36		Funzionario amministrativo				2
Fu	36		Funzionario tecnico				3
	36		Funzionario di Polizia Locale				2
			totale Area			1	12 + S.G.
	36		Istruttore amministrativo				5
	36		Istruttore amministrativo				2
	36		Istruttore contabile				1
tor	36		Istruttore tecnico				1
nt,	36		Istruttore tecnico	2			
Istruttori		18	(+ n. 1 unità da cessare con decorrenza 13 marzo 2024 <u>*</u>)				1 <u>*</u>)
_		18	Istruttore tecnico				2
	36		Istruttore amministrativo				1
	36		Istruttore di Polizia Locale				4
	36		Istruttore di Polizia Locale	2			
			totale Area			4	17 <u>*</u>)
ri e	36		Operatore servizi amministrativo-contabili				2
Oper atori Espe	36		Operatore servizi amministrativo-contabili				2
9 9	36		Operatore servizi tecnico-manutentivi				2
			totale Area	0		6	
ıt	36		Operatore ausiliario				4
pera ori	36		Operatore esecutivo				1
Operat ori			totale Area			0	5

profili Settore I
profili Settore II
profili Settori
Tecnici
profili Polizia
Locale

Totale numero ASSUNZIONI 2024/2026			5
	2024	2025	2026
Totale COSTO (annuo) nuove ASSUNZIONI 2024/2026 a tempo indeterminato= euro	150.037,7	0,00	0,00
	0	0,00	

Totale numero POSTI COPERTI (tempo indeterminato)	40 <u>*</u>)+S.G.
Spesa annua del personale (tempo indet.) in servizio prevista al 1º gennaio 2024 (meno -) cessazioni anno 2024 + assunzioni anno 2024 =	1.880.538,13

......

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse – dell Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione

AREA	Profilo professionale	Orario di lavoro	Modalità di reclutamento <i>a tempo <u>INDETERMINATO</u></i>		Numero unità		
AKEA					2025	2026	
Funzionari ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	<u>tempo pieno</u>	(utilizzo graduatorie altri Enti)	1			
Istruttori	Istruttore Tecnico	<u>tempo pieno</u>	(scorrimento graduatoria)	2			
Istruttori	Istruttore di Polizia Locale	<u>tempo pieno</u>	(utilizzo graduatorie altri Enti/mobilità)	2			
	totale profili da assumere nel TRIENNIO					0	

Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 - Priorità 1, Azione 1.1.2.:

• possibili assunzioni <u>eterofinanziate</u> di personale a tempo indeterminato presso i beneficiari della misura.

	Assunzioni anno 2024								
Area	ore	Profilo professionale	Retribuzione individuale - euro	Unità	Spesa annua	Spesa effettiva			
Funziona ri ed E.Q.	36	Funzionario Amministrativo	32.015,06	1 32.015,06		35.486,29			
Istruttori	36	Tecnico	29.505,66	2	59.011,32	32.672,42			
Istruttori	36	Polizia Locale	29.505,66	2	59.011,32	51.652,52			
		totali		5	150.037,70	119.811,23			
			Assunzioni anno 2025						
Area	ore	Profilo professionale	Retribuzione individuale - euro	Unità	Spesa annua	Spesa effettiva			
Funziona ri ed E.Q.									
Istruttori									
Operatori Esperti									
Operatori									
		totali							
		<u>, </u>	Assunzioni anno 2026						
Area	ore	Profilo professionale	Retribuzione individuale - euro	Unità	Spesa annua	Spesa effettiva			
Funziona ri ed E.Q.									
Istruttori									
Operatori Esperti									
Operatori									
	•	totali							

TOTALE spesa lavo							Euro 174.726,53
Art. 23 del Dlgs 81/2	2015 (cd	l Jobs ac	ct): il <u>tetto massimo</u> (a tempo determinato è fissato <u>al 20% del personale a tempo</u>	indeterminato alle d	lipendenze dello stesso datore
	N.	ore	Area	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo euro
	1	9	Funzionario E.Q.	Funzionario Amm. / Cont.	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Servizi finanziari	12.297,94
	1	12	Istruttori	Istruttore di P. Locale	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Polizia Locale	3.823,04
	1	18	Istruttori	Istruttore di P. Locale	contratto a t. determinato ex. art. 92 tuel	Polizia Locale	14.752,81
	1	36	Istruttori	Istruttore Tecnico	contratto a t. determinato da graduatoria vigente	Servizi tecnici	8.168,11 (fino al 31.03.2024)
ANNO 2024	1	12	Istruttori	Istruttore Tecnico	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Servizi tecnici	10.889,72
	1	36	Istruttori	Istruttore Tecnico	contratto a t. determinato da graduatoria vigente	Servizi tecnici	16.336,21 (dal 01.04 al 30.09.2024)
		, ,	. ,	•	ione dei progetti finanziati dal PNRR (DL 80/2021)	Settori interessati	Previsione nei quadri economici dei fondi PNRR
		lav	oro autonomo - art. 7		Utilizzo elenchi e/o Incarichi P. Iva	Settori interessati	Eterofinanziati
	Figure professionali per Progetti (PUC) - Reddito di Cittadinanza (RdC) – Progetti Povertà – TIS (tirocinanti di inserimento sociale) e RMI (reddito minimo di inserimento) Assegno di Inclusione e simili				Settori interessati	Fondi trasferiti (PON ecc.)	
TOTALE spesa lavoi	ro FLES	SIBILE -	anno 2024				<u>66.267,83</u>
	N.	ore	Area	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo euro
	1	9	Funzionario E.Q.	Funzionario Amm. / Cont.	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Servizi finanziari	12.297,94
	1	12	Istruttori	Istruttore Tecnico	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Servizi tecnici	10.889,72
ANNO 2025	figure professionali per assunzioni a T.D. per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR (DL 80/2021) Settori interessati						Previsione nei quadri economici dei fondi PNRR
	Concorso di Coesione SUD e Professionisti al SUD (Cont lavoro autonomo - art. 7 d.lgs. 165/2001)			7 d.lgs. 165/2001)	Utilizzo elenchi e/o Incarichi P. Iva	Settori interessati	Eterofinanziati
	Fig	ure prof			za (RdC) – Progetti Povertà – TIS (tirocinanti di inserimento mento) Assegno di Inclusione e simili	Settori interessati	Fondi trasferiti (PON ecc.)
TOTALE spesa lavoi	ro FLES	SIBILE -	anno 2025				<u>23.187,66</u>
	N.	ore	Area	Profilo professionale	Tipologia contrattuale	Tipologia servizi	Costo annuo euro
	1	12	Istruttori	Istruttore Tecnico	contratto a t. determinato ex. art. 1, c 557 L. n. 311/2004	Servizi tecnici	12.297,94
ANNO 2026					ione dei progetti finanziati dal PNRR (DL 80/2021)	Settori interessati	Previsione nei quadri economici dei fondi PNRR
111110 2020		lav	oro autonomo - art. 7		Utilizzo elenchi e/o Incarichi P. Iva	Settori interessati	Eterofinanziati
	Fig	ure prof			za (RdC) – Progetti Povertà – TIS (tirocinanti di inserimento mento) Assegno di Inclusione e simili	Settori interessati	Fondi trasferiti (PON ecc.)
TOTALE spesa lavoi	ro FLES	SIBILE -	anno 2026				<u>12.297,94</u>

All.2b) - Prospetto parametri di sostenibilità finanziaria per assunzioni straordinarie a tempo determinato PNRR con risorse proprie.

Calcolo incremento spesa per contratti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR Ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 06/11/2021, n. 152						
Abitanti	10.723	Percentuale di inc	remento	Incremento spesa		
	2022	1,00%		€ 75.730,74		
Entrate corr	enti	FCDE	€ 633.208,94			
Ultimo Rendiconto	€ 8.033.586,81	Media - FCDE	€ 7.573.073,57			
Penultimo rendiconto € 8.093.675,82						
Terzultimo rendiconto	€ 8.491.584,91					

Fasce demografiche	Percentuale
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	3,50%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	2,90%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	2,40%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	1,80%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	1,60%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	1,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	0,50%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	0,30%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	0,25%

Assegnazione del PERSONALE ai Settori Comunali

	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo INDETERMINATO in servizio - anno 2024		Nominativo		
		36		Funzionario amministrativo – Capo Settore Responsabile con incarico di E.Q.		IANNIELLI Pina		
	F.	36		Funzionario amministrativo		SARACINO Rocco		
	г.	36		Funzionario Psicologo		PACE Antonella		
		36		Funzionario Assistente sociale		PARADISO Valeria		ے
Q					totale Area		4	TOTALE
4mministrativo		36		Istruttore amministrativo		MANFREDI Giuseppe		Ε
tra	T	36		Istruttore amministrativo		LOVALLO Rosanna		
nis	1.	36		Istruttore amministrativo		SARLI Antonella		n. 1
mi		36		Istruttore amministrativo		ACIERNO Liliana		=
4m		36		Istruttore amministrativo		GILIO Nicoletta		
1					totale Area		5	
Settore	O.E.	36		Esecutore amministrativo		GERARDI Nicola		
Ħ	U.E.	36		Esecutore amministrativo		RIZZI Marcello		
Se					totale Area		2	
	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo DETERMINATO		Nominativo		тот
								TOT.
					totale Area		0	n. 0
	Area	F. T.	P. T.	Personale da assumere a tempo INDETERMINATO (PTFP - anno 2024)		Unità		TOT.
	F.	36		Funzionario Amministrativo	_		1	n. 1

LEGENDA

F.= Funzionari ed Elevata Qualificazione

I.= Istruttori

O.E.= Operatori Esperti
O.= Operatori

	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo INDETERMINATO in servizio - anno 2024	Nominativo	
		36		Funzionario Contabile - Capo Settore Responsabile con incarico di E.Q.	GALLICCHIO Marirosa	
	F.	2/3 di		Funzionario amministrativo	GENOVESE Vincenzo	
	Ι.	36				
		36		Funzionario amministrativo	LORUSSO Margherita	
				totale Area	3	ij
		36		Istruttore amministrativo	FANUELE Rocco	TOTALE
rio	I.	36		Istruttore amministrativo	RINALDI Antonella	AL
Finanziario		36		Istruttore contabile	SANTANGELO Enrico	E n.
an				totale Area	3	1. 9
'in		36		Operatore servizi amministrativo-contabili	CLAPS Maria Carmelita	
7	O.E.	2/3 di		Operatore servizi amministrativo-contabili	TELESCA Maria	
		36				
Settore				totale Area	2	
Set	0.	36		Operatore esecutivo	Selezionato da ARLAB	
				totale Area	1	
	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo DETERMINATO	Nominativo	тот.
	F.		9	Funzionario Amministrativo/Contabile	art.1 c557 L.311/04	n. 1
				totale Area	1	
	Area	F. T.	<i>P. T.</i>	Personale da assumere a tempo INDETERMINATO (PTFP - anno 2024)	Unità	тот.
						n

F.= Funzionari ed Elevata Qualificazione

I.= Istruttori

O.E.= Operatori Esperti
O.= Operatori

	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo INDETERMINATO in servizio - anno 2024	Nominativo	
		36		Funzionario tecnico - Capo Settore Responsabile con incarico di E.Q.	FIORE Rocco	•
	F.	36		Funzionario tecnico	PACE Irene Livia	
	г.	1/3 di 36		Funzionario amministrativo per le sole attività del SUAP (unità condivisa con il Settore II)	GENOVESE Vincenzo	
				totale Area	2	
		½ di 36		Istruttore amministrativo (unità condivisa con il Settore IV)	MARIANO Carmela	7
	I.	36		Istruttore tecnico	ROMANO Fabio	TO
			18	Istruttore tecnico	VASSALLUCCI Antonio	TOTALE
				totale Area	3	Εn
	O.E.	½ di 36		Operatore servizi amministrativo-contabili (unità condivisa con il Settore IV)	D'ANDREA Lucia	1.9
		36		Operatore servizi amministrativo-contabili	SABIA Angelo	+
Settore		36		Operatore servizi tecnico-manutentivi	SABIA Giosimino	2)
Set		1/3 di 36		Operatore servizi amministrativo-contabili per le sole attività del SUAP (unità condivisa con il Settore II)	TELESCA Maria	
				totale Area	3	
		36		Operatore ausiliario	GRIECO Salvatore	
	0.	36		Operatore ausiliario	FIORENTINO Angelo Raffaele	
		36		Operatore ausiliario	SABINO Salvatore	
				totale Area	3	
	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo DETERMINATO	Nominativo	тот.
	F.		12	Istruttore tecnico	art.1 c 557 L. 311/04	n.1
				totale Area	1	11.1
	Area	F. T.	P. T.	Personale da assumere a tempo INDETERMINATO (PTFP - anno 2024)	Unità	TOT.
						n

F.= Funzionari ed Elevata Qualificazione

I.= Istruttori
O.E.= Operatori Esperti

0.= Operatori

	Area	F. T.	Р. Т.	Personale a tempo INDETERMINATO <i>in servizio - anno 2024</i>		Nominativo		TOTALE
	F.	36		Funzionario tecnico - Capo Settore Responsabile con incarico di E.Q		Margiotta Nicola		AL A
				t	totale Area		1	E
2			18	Istruttore tecnico (cessazione dal servizio con decorrenza 13 marzo 2024)		COLANGELO Francesco		լ. 5
ıre	I.		18	Istruttore tecnico		IACOVERA Giuseppe		(-2)
Settor		½ di 36		Istruttore amministrativo		MARIANO Carmela		<u> </u>
Se				t	totale Area		3	
	O.E.	½ di 36		Operatore servizi amministrativo-contabili (unità condivisa con il Settore III)		D'ANDREA Lucia		
				t	totale Area		1	
	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo DETERMINATO		Nominativo		тот
	I.	36		Istruttore Tecnico		CLAPS Renata		TOT.
				$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$	totale Area		1	n.1
	Area	F. T.	P. T.	Personale da assumere a tempo INDETERMINATO (PTFP - anno 2024)		Unità		TOT.
	Ī.	36		Istruttore Tecnico			2	n. 2

F.= Funzionari ed Elevata Qualificazione L.= Istruttori

O.E.= Operatori Esperti
O.= Operatori

	Area	F. T.	Р. Т.	Personale a tempo INDETERMINATO in servizio - anno 2024	Nominativo	
	F.	36		Funzionario di Polizia Locale – Comandante Responsabile con incarico di E.Q.	ORLANDO Marco - SATRIANO Gabriela	TC
	г.	36		Funzionario di Polizia Locale – vice Comandante	OKLANDO Marco - SATKIANO Gabriela	T/
4.				totale Area	2	OTALE
cale		36		Istruttore di Polizia Locale	COSTANTINO Valerio Giuseppe	Ë
00,	I.	36		Istruttore di Polizia Locale	FERNICOLA Maurizio	6
ia I		36		Istruttore di Polizia Locale	GALASSO Rosaria	
Polizi		36		Istruttore di Polizia Locale	TELESCA Angelo	
Po				totale Area	4	
	Area	F. T.	P. T.	Personale a tempo DETERMINATO	Nominativo	
	T		18	Istruttore di Polizia Locale	SILEO Angelo	TOT.
	1.		12	Istruttore di Polizia Locale	art.1 c 557 L. 311/04	n. 2
				totale Area	2	
	Area.	F. T.	P. T.	Personale da assumere a tempo INDETERMINATO (PTFP - anno 2024)	Unità	TOT.
	I.	36		Istruttore di Polizia Locale	2	n.2

F.= Funzionari ed Elevata Qualificazione

I.= Istruttori
O.E.= Operatori Esperti
O.= Operatori

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

	Il SINDACO
F.to	MECCA Giuseppe

Il SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBE	BLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che c	opia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il	
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
vigente normativa in materia di pubblicazione degli a	
vigence not materia in materia ai pubblicazione degli e	
Dalla Residenza Municipale, lì	
	IL Segretario Generale
	F.to Dr.ssa Clementina Gerardi
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffic	io
ATTESTA	
che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai s 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.	ensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n.
Avigliano	
IL	Segretario Generale
F.to D	r.ssa Clementina Gerardi
Visto per copia conforme all'originale per uso amministr	ativo o d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale. lì	Il Segretario GeneraleDr.ssa Clementina Gerardi
	(Firms outografe agatituit a magas stamps out

(Firma autografa sostituit a mezzo stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39)